



Amm: Regione Calabria  
Aoo: REGCAL  
Protocollo nr. 381744 del 28/05/2025



Al Signor Presidente del Consiglio Regionale  
Dott. Filippo Mancuso


E p.c. Ai Consiglieri  
Dott. Davide Tavernise

Segretariato Generale  
Settore Atti del Presidente  
e Rapporti con il Consiglio Regionale


**LORO SEDI**

**Oggetto:** Interrogazione a risposta scritta n.350/12^ "Mancato rispetto dell'Accordo Quadro del 14 marzo 2022 relativo al trattamento economico del personale ex LSU/LPU stabilizzato" – Proponente il Consigliere Tavernise.

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, e in rettifica della nota prot.377852 del 27 maggio u.s, si trasmette la nota di risposta dell'Assessore al Lavoro completa di relazione tecnica prot.360086 del 21 maggio 2025, per gli adempimenti di competenza.



All.3



CALABRIA

Assessorato alle Politiche per il Lavoro, Formazione Professionale,  
Turismo, Tutela dell'Ambiente, Its e Alta Formazione Professionale

Capo di Gabinetto Giunta Regionale

**Oggetto:** Risposta scritta all' Interrogazione Consiliare n.350^12

In riscontro all' interrogazione a risposta scritta riportata in oggetto, si trasmette, facendola propria, la relazione a firma del Direttore Generale del Dipartimento Lavoro e Formazione Professionale

Cordiali Saluti

L' Assessore alle Politiche per il Lavoro, Formazione Professionale,  
Turismo, Tutela dell' Ambiente, Its e Alta Formazione



Regione Calabria  
Dipartimento Lavoro

---

Direzione Generale

Presidente della Giunta Regionale

[REDACTED]

Vicepresidente della Giunta Regionale

[REDACTED]

Assessore per le Politiche del Lavoro e Formazione  
Professionale

[REDACTED]

e p.c.

Capo di Gabinetto Presidente della Giunta Regionale

[REDACTED]

Oggetto: Riscontro Interrogazione a risposta scritta n. 350/12^ "Mancato rispetto dell'Accordo Quadro del 14 marzo 2022 relativo al trattamento economico del personale ex LSU/LPU stabilizzato" – Trasmissione relazione prot.n. 360086 del 21.05.2025.

Si trasmette, la relazione prot.n. 360086 del 21.05.025, redatta dal Dirigente del Settore 2 "Precariato e crisi di impresa" del Dipartimento Lavoro, relativa all'interrogazione scritta n. 350/12^, in merito alla quale si esprime piena condivisione sui contenuti e sulle valutazioni formulate.

Il Dirigente Generale

[REDACTED]

[REDACTED]



Regione Calabria  
Dipartimento Lavoro

---

Precariato e crisi d'impresa

Alla Direzione Generale

Assessorato Lavoro, Formazione e Politiche Sociali  
Regione Calabria

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 350/12^ "Mancato rispetto dell'Accordo Quadro del 14 marzo 2022 relativo al trattamento economico del personale ex LSU/LPU stabilizzato"

Nell'interrogazione in oggetto, avanzata ai sensi dell'art. 121 del Regolamento interno al Consiglio Regione Calabria, il Consigliere Capogruppo del Movimento 5 Stelle ha interrogato il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) Quali siano le motivazioni che hanno portato alla riduzione dei fondi destinati al personale ex LSU/LPU, in contrasto con gli impegni assunti nell'Accordo Quadro del 14 marzo 2022;
- 2) Se la Giunta regionale intenda rivedere tale decisione e ripristinare le risorse previste per garantire l'incremento dell'orario di lavoro dei dipendenti ancora in servizio;
- 3) Quali misure intenda adottare per assicurare una retribuzione dignitosa e una pensione adeguata ai lavoratori ex LSU/LPU, considerando anche il riconoscimento dei contributi previdenziali per gli anni di servizio prestati;
- 4) Se la Regione intenda attivare strumenti di mobilità intercomunale per una più equa distribuzione del personale, in particolare nei comuni in difficoltà economica e con carenza di organico;
- 5) Quali siano le tempistiche previste per l'avvio di un confronto con le organizzazioni sindacali e gli enti locali al fine di trovare soluzioni strutturali e sostenibili alla problematica in oggetto.

In effetti, in data 14/03/2022, è stato siglato l'accordo in oggetto, con il quale il Vicepresidente ed Assessore al Lavoro, il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e le rappresentanze sindacali per la CGIL, CISL e UIL hanno convenuto:

- che "le risorse oggetto del presente Accordo Quadro, che saranno trasferite agli Enti utilizzatori, sono da intendersi aggiuntive a quelle già trasferite, per ogni singolo lavoratore. I trasferimenti sono finalizzati all'effettivo aumento dei livelli retributivi e, quindi, all'incremento dell'attuale orario lavorativo di ogni lavoratore, sulla base del contributo pro-capite";
- che "il fondo regionale, per come storicizzato, a partire dal 2022 produrrà un contributo pro-capite agli Enti utilizzatori avente natura dinamica in conseguenza delle economie che si registreranno a seguito delle fuoriuscite, di qualsiasi natura, e saranno così redistribuite sulla platea residua del bacino";
- che "Le risorse trasferite agli enti utilizzatori sono destinate all'incremento dell'orario lavorativo già osservato da ogni singolo lavoratore fino al tetto massimo previsto dalle vigenti disposizioni di legge, opportunamente rendicontate per l'intera somma del contributo annuo. I contributi oggetto del presente accordo, sia nella quota nazionale che regionale, vengono trasferiti agli Enti pro-capite in relazione all'assunzione del singolo lavoratore, pertanto, seguiranno la vita lavorativa dello stesso, anche in caso di trasferimento tra Enti";



Regione Calabria  
Dipartimento Lavoro

Precariato e crisi d'impresa

- *“La necessità di apportare modifiche all'art. 3 dell'Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 13412 del 19/11/2018, riguardante i criteri di assegnazione delle risorse storicizzate per effetto della L.R. n. 29/2019, al fine di formulare il nuovo piano di riparto, tenuto conto delle risorse riconosciute dalla Legge 25/02/2022 n. 15 a titolo di incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di pubblica utilità pari ad € 9.296,22, per come di seguito indicato:*

	N. LAVORATORI	INCENTIVO REGIONALE PER SINGOLO LAVORATORE	INCENTIVO MINISTERIALE PER SINGOLO LAVORATORE	CONTRIBUTO ANNUO PER SINGOLO LAVORATORE	TOTALE QUOTA ANNUA REGIONE CALABRIA
LSU	2.062	€ 8.703,78	€ 9.296,22	18.000,00	17.947.194,36
LPU	2.159	€ 8.703,78	€ 9.296,22	18.000,00	18.791.461,02

TOTALE INCENTIVO REGIONALE € 36.738.655,38

Al riguardo, si evidenzia anzitutto che gli accordi sindacali, pur avendo rilevanza politico-sindacale e potendo orientare l'attività amministrativa, non producono effetti giuridici vincolanti verso l'amministrazione se non vengono recepiti con atto amministrativo formale, come una Delibera di Giunta Regionale o un atto provvedimentale di natura dirigenziale.


Tanto, per una serie di ragioni insite nello Stato di diritto, di cui i seguenti punti rappresentano un elenco meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. Principio di legalità e tipicità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost. e L. 241/1990):  
la pubblica amministrazione può agire solo nelle forme e nei limiti previsti dalla legge. Un accordo sindacale, non previsto dalla legge come fonte tipica di produzione di effetti giuridici, non può vincolare l'amministrazione senza un atto formale di recepimento.
2. Imputabilità dell'atto alla Pubblica Amministrazione:  
perché un atto possa produrre effetti giuridici, deve essere riconducibile a un organo competente e adottato con le forme legittime. Un accordo sindacale, firmato anche da rappresentanti dell'amministrazione, non è di per sé sufficiente a determinare una manifestazione di volontà amministrativa giuridicamente efficace, se non seguito da un atto deliberativo.
3. Tutela dell'interesse pubblico e responsabilità amministrativa:  
il recepimento formale garantisce che l'accordo sia stato valutato alla luce della legittimità, della copertura finanziaria e della compatibilità con l'interesse pubblico, elementi che non possono essere presunti in un accordo non recepito.

In sintesi, senza recepimento in un atto formale, l'accordo siglato resta sul piano politico o programmatico, ma non ha efficacia vincolante né può produrre effetti diretti nei confronti dei destinatari o dell'organizzazione amministrativa.

Per quanto concerne la riduzione del fondo regionale dell'occupazione, destinato al sostegno dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, lo stesso è stato operato dalla Giunta Regionale nel rispetto dei limiti normativi e procedurali.

Ciononostante, rispetto agli obiettivi del sopracitato accordo, lo scrivente Dipartimento:



Regione Calabria  
Dipartimento Lavoro

---

Precariato e crisi d'impresa

- a) con D.D. n. 3183 del 24/03/2022, avente ad oggetto *"RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI PER LE STABILIZZAZIONI, MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, PROCEDURE EX LEGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145, DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI QUELLI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DELLA REGIONE CALABRIA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO REGIONALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO ANNO 2022"*, dato atto dell'intervento della L. 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 e, in particolare, dell'art. 1 comma 27 - secondo cui *"alle amministrazioni pubbliche della Regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 2 Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m. 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81"* - e tenuto conto proprio del suddetto Accordo quadro, è stato approvato l'Avviso pubblico di ripartizione delle risorse regionali destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 1997, n. 468, e all'art. 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, il quale, al fine di *"sostenere il costo del lavoro delle amministrazioni pubbliche della Calabria che hanno stabilizzato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato"* e di *"garantire a tutte le amministrazioni pubbliche della Calabria, l'opportunità di integrare l'orario di lavoro, dei contratti di lavoro a tempo parziale c.d. part-time, per le stabilizzazioni effettuate con un contratto di lavoro ridotto rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno"*, ha soppiantato il precedente Avviso, pubblicato con D.D. n. 13412 del 19/11/2018 e successive modifiche, equiparando il trattamento economico dei lavoratori socialmente utili e di quelli di pubblica utilità e consentendo l'aumento dell'orario lavorativo coperto dall'incentivo, sebbene il medesimo sia previsto espressamente *"indipendentemente dall'orario di lavoro se a tempo pieno o parziale dell'assunzione cui si riferisce"*;
- b) rispetto all'attivazione della mobilità intracomunale ha avviato una serie di interlocuzioni con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde pervenire all'individuazione delle modalità di gestione del rapporto di lavoro che consentano l'operatività degli istituti di cui al Capo III del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 compatibilmente con l'erogazione dell'incentivo, al momento impedita, sì da sostenere le esigenze di Comuni e lavoratori.

La Funzionaria



Il D

